



Comune di Bologna

**Progr. n.: 67**

**PG n.: 103510/2017**

**Data Seduta: 28/03/2017**

**Data inizio vigore: 10/04/2017**

## **ALLEGATO A**

### **NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE UTILI ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) E DELL'INDICATORE ISEE CORRENTE PRESENTATI AL COMUNE DI BOLOGNA.**

#### **Indice:**

- Art. 1 - Oggetto e principi generali
- Art. 2 - Tipologia dei controlli
- Art. 3 - Metodologia dei controlli
- Art. 4 - Controlli generalizzati e preventivi e altri adempimenti dei settori/quartieri
- Art. 5 - Controlli a campione
- Art. 6 - Controlli mirati
- Art. 7 - Il procedimento amministrativo di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche
- Art. 8 - Documentazione probatoria ed integrativa
- Art. 9 - False dichiarazioni od attestazioni
- Art. 10- Le irregolarità nella DSU
- Art. 11- ISEE con omissioni e difformità
- Art. 12- Impossibilità di effettuare il controllo per mancata presentazione della documentazione richiesta
- Art. 13- Irrogazione della sanzione amministrativa
- Art. 14- Segnalazione alla Procura della Repubblica
- Art. 15- ISEE di cui al D.Lgs 109/1998

#### **Art. 1 - Oggetto e principi generali**

**1.** Le presenti disposizioni dettano disposizioni di carattere organizzativo ed operativo in merito all'effettuazione dei controlli:

- a) sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive uniche (di seguito, "DSU") presentate ai sensi del DPCM 159/2013, concernenti le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito, "ISEE"), dell'ISEE corrente e degli altri ISEE per prestazioni specifiche previste dal DPCM 159/2013;
- b) sulla veridicità delle DSU, secondo i principi di trasparenza, efficienza, efficacia e tempestività dei controlli medesimi, nonché di equità e parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi.

**2.** I controlli sulle DSU sono eseguiti dal Comune sia quale ente erogatore delle prestazioni, sia nell'esercizio di attività demandate da altri enti erogatori delle prestazioni stesse.

**3.** I controlli di cui al precedente comma 2 sono eseguiti in conformità:

- a) a quanto disposto dagli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle indicazioni della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 11 novembre 2002, n. 393000 "Accertamento - controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate";
- b) alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di semplificazione e di collaborazione nei rapporti con i cittadini-utenti.

#### **Art. 2 - Tipologia dei controlli**

**1.** Con riferimento ai destinatari i controlli si distinguono in:

- a) generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale o il servizio, anche a quota agevolata;
- b) a campione, quando riguardano una parte dei richiedenti la prestazione sociale o il

- c) servizio, anche a quota agevolata;
  - c) mirati, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
2. Con riferimento al tempo in cui sono effettuati, i controlli possono essere:
    - a) preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
    - b) successivi, quando sono effettuati a seguito dell'emissione del provvedimento favorevole.
  3. Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, possono aversi controlli:
    - a) diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
    - b) indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché fornisca i dati utili al controllo;
    - c) documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
  4. L'art. 12 del presente allegato disciplina una specifica procedura di controllo riservata alle ISEE contenenti omissioni e difformità di cui all'art. 11, co. 5, del DPCM 159/2013, rilevate da Inps e Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche.

### **Art. 3 - Metodologia dei controlli**

1. I controlli generalizzati e preventivi eseguiti dai Settori/Quartieri responsabili del procedimento di erogazione della prestazione sociale o del servizio, anche a quota agevolata, riguardano:
  - a) i dati relativi alla composizione del nucleo familiare così come definito agli artt. 3, 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013.
  - b) la data di presentazione della DSU, ovvero la verifica che l'ISEE presentato per l'ottenimento delle prestazioni sociali agevolate sia l'ultimo valido, utile per la richiesta della specifica prestazione sociale agevolata, presente nel sistema informativo INPS.
2. I controlli a campione sono eseguiti di norma dall'U.I. Entrate. Al campione individuato si applicano poi i controlli mirati.
3. I controlli mirati sono eseguiti, altresì, in tutti i casi e con le modalità previste al successivo art. 7.
4. L'U.I. Entrate trasmette ai competenti Settori/Quartieri adeguate indicazioni applicative comuni per l'esecuzione dei controlli generalizzati e preventivi.
5. Per casi di particolare complessità circa la verifica del nucleo familiare di cui al precedente comma 1, i Settori/Quartieri responsabili del procedimento di erogazione della prestazione sociale o del servizio richiedono, con le modalità preventivamente concordate, che il controllo della regolarità del nucleo familiare sia effettuato dall'U.I. Entrate.
6. Sono effettuati dall'U.I. Entrate:
  - a) i controlli preventivi o successivi generalizzati sulla componente reddituale dei soggetti inclusi nel nucleo ISEE;
  - b) i controlli preventivi o successivi sulle componenti patrimoniali dei soggetti inclusi nel nucleo ISEE.

### **Art. 4 - Controlli generalizzati e preventivi e altri adempimenti dei settori/quartieri**

1. I Settori/Quartieri responsabili del procedimento di erogazione della prestazione sociale agevolata, provvedono in fase istruttoria al controllo preventivo e generalizzato di cui al comma 1 del precedente art.3 per ciascun tipo di procedimento.
2. E' inoltre facoltà dei Settori/Quartieri responsabili del procedimento di erogazione della prestazione sociale agevolata, segnalare all'U.I. Entrate le attestazioni che facciano emergere un fondato dubbio circa la veridicità del contenuto della relativa DSU.
3. Nei casi di attivazione dei controlli mirati previsti all'art.6 i Settori/Quartieri comunicano all'U.I. Entrate gli elementi che determinano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle stesse.
4. Qualora le DSU presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, ovvero difformità rispetto ad ulteriori dichiarazioni rese dal richiedente, i Settori/Quartieri responsabili del procedimento di erogazione della prestazione o del servizio ne danno tempestivamente

comunicazione agli interessati, invitandoli a regolarizzare, integrare o rettificare la DSU presentata o le ulteriori dichiarazioni rese.

**5.** Qualora l'interessato non provveda entro il termine assegnato alla regolarizzazione o all'integrazione della DSU o alla rettifica delle ulteriori dichiarazioni rese, la DSU si ha per non presentata.

## **Art. 5 - Controlli a campione**

**1.** L'U.I. Entrate esegue i controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti la prestazione sociale agevolata, che non siano già state sottoposte a controlli mirati, definendo i parametri di campionatura all'interno del sistema informatico di gestione delle dichiarazioni Isee.

## **Art. 6 - Controlli mirati**

**1.** Sono sottoposte a controlli mirati da parte dell'U.I. Entrate:

- a) le DSU che siano risultate irregolari in seguito a controllo generalizzato della componente reddituale;
- b) le DSU riportanti dati autodichiarati difformi rispetto a quelli rilevati da Inps per il tramite dell'Agenzia delle Entrate o delle altre amministrazioni pubbliche (ISEE riportanti omissioni o difformità);
- c) le DSU che siano ritenute dubbie circa la veridicità del contenuto.

**2.** A titolo puramente esemplificativo integrano elementi di dubbio, ai sensi ed agli effetti di cui al precedente comma 1 lett.c), i seguenti elementi:

- valore zero dell'Isee o di alcuni campi della DSU;
- contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dall'ente o di altri enti;
- evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti;
- manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

## **Art. 7 - Procedimento amministrativo di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche**

**1.** L'U.I. Entrate, laddove rilevi irregolarità nel contenuto della DSU, avvia il procedimento di controllo della stessa, dandone comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

**2.** Le persone soggette al controllo hanno diritto di prendere visione degli atti e di intervenire nel procedimento (anche telematicamente) producendo elementi utili alla determinazione dell'esito del procedimento stesso in applicazione della vigente normativa in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

**3.** L'U.I. Entrate verifica i dati dichiarati dai soggetti che richiedono l'ammissione al servizio, laddove l'ISEE sia funzionale all'accesso, o la prestazione sociale agevolata, consultando le apposite banche dati informatiche a cui ha accesso, interrogando altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati e, ove ve ne fosse la necessità, acquisendo la documentazione dal soggetto richiedente la prestazione/beneficio/contributo.

**4.** L'U.I. Entrate, sulla base di apposite convenzioni con la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Entrate, sottopone al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati sul nucleo familiare e sulle banche dati disponibili, elementi di incertezza rispetto alla situazione dichiarata.

**5.** Gli accertamenti sulla consistenza del patrimonio mobiliare sono svolti dall'U.I. Entrate con verifica documentale. Sono svolti altresì, con verifica documentale, gli accertamenti di tutti i dati indicati nella DSU che non possano essere rilevati d'ufficio o mediante interrogazione di altre pubbliche amministrazioni.

**6.** In assenza dell'indicazione, all'interno dell'apposito quadro della DSU, del patrimonio netto relativo a ditta individuale o società esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio, e nelle quali uno o più componenti del nucleo ISEE siano titolari o abbiano una quota di partecipazione, l'U.I. Entrate provvederà alla richiesta delle informazioni necessarie al fine del calcolo dell'importo omesso.

**7.** Nei casi di attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità si procederà come disciplinato al successivo art. 11.

**8.** L'U.I. Entrate deve concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla ricezione da parte del cittadino della comunicazione di avvio di cui al precedente comma 1.

**9.** Qualora, in seguito a richiesta dell'U.I. Entrate, il dichiarante l'attestazione oggetto di controllo non produca, entro i termini comunicati, la documentazione necessaria allo svolgimento del controllo, l'attestazione ISEE, o l'ISEE corrente, si considereranno come mai presentati, con conseguente decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e recupero dell'indebito corrisposto.

**10.** Il controllo delle DSU utili alla determinazione dell'ISEE o dell'ISEE corrente presentati al Comune di Bologna, può avvenire entro cinque anni dall'emanazione del provvedimento favorevole.

### **Art. 8 - Documentazione probatoria ed integrativa**

**1.** L'U.I. Entrate ed i Settori/Quartieri responsabili del procedimento di erogazione della prestazione sociale o del servizio, anche a quota agevolata, nell'ambito della propria attività di verifica, possono richiedere al dichiarante o al soggetto che ha assicurato l'assistenza per la compilazione della dichiarazione (Centri autorizzati assistenza fiscale – C.A.A.F. e/o Sedi ed Agenzie dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale presenti sul territorio e/o altri Comuni nei quali è istituito il servizio certificazione) o alla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante), documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a verificare la correttezza degli elementi autodichiarati.

### **Art. 9 – False dichiarazioni od attestazioni**

**1.** Qualora dai controlli emerga la non veridicità della DSU o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale agevolata e il dirigente dell'U.I. Entrate provvedono a formalizzare al dichiarante l'eventuale decadenza dai benefici/servizi, al recupero dell'indebito, all'irrogazione di sanzione amministrativa, alla segnalazione alla Procura della Repubblica, nelle modalità e nei tempi di cui agli articoli successivi.

**2.** Qualora dai controlli emerga la non veridicità della DSU e un valore ISEE superiore al valore ISEE rideterminato, il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale agevolata e il dirigente dell'U.I. Entrate rideterminano la tariffa e/o il contributo e quantificano al dichiarante le somme da corrispondere a titolo di integrazione dei minori versamenti correlati all'attribuzione di indebite agevolazioni.

### **Art. 10 – Le irregolarità nella DSU**

**1.** L'U.I. Entrate, qualora rilevi la non correttezza dei dati (autodichiarati o rilevati automaticamente dalle banche dati di Inps ed Agenzia delle Entrate) contenuti nella DSU o difformità od omissioni nell'attestazione ISEE, avvia il procedimento di controllo della DSU e dell'ISEE.

**2.** Il procedimento di controllo di cui al comma 1 deve concludersi entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte del dichiarante di DSU, della comunicazione di avvio del procedimento.

**3.** Il dichiarante, o soggetto da lui delegato, ha facoltà di intervenire nel procedimento e può formulare osservazioni o produrre documentazione utile al fine della determinazione del provvedimento finale.

**4.** Delle osservazioni formulate e della documentazione eventualmente presentata se ne dà

riscontro nella motivazione finale del provvedimento.

**5.** Non si avvia il procedimento di controllo per le DSU che non presentino irregolarità o per le attestazioni per le quali non si evidenzino omissioni o difformità.

**6.** Il procedimento di controllo può concludersi alternativamente con esito di regolarità oppure con esito di irregolarità della DSU.

**7.** La comunicazione di conclusione del procedimento è trasmessa al cittadino a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo non sia noto un valido indirizzo di posta elettronica certificata, e riporta il valore ISEE rideterminato dall'U.I. Entrate in considerazione degli errori rilevati.

#### **Art. 11 – ISEE con omissioni e difformità**

**1.** L'U.I. Entrate procede semestralmente ad estrazione dal database Isee di tutte le attestazioni ISEE riportanti omissioni e difformità e al conseguente controllo tenendo conto che:

- a) ai sensi dell'art. 11, co. 5 del DPCM 159/2013, l'attestazione riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità rilevate dall'Inps per il tramite dell'Agenzia delle Entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU;
- b) al dichiarante è accordata la possibilità di richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate;
- c) resta salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

#### **Art.12 - Impossibilità di effettuare il controllo per mancata presentazione della documentazione richiesta**

**1.** Il dichiarante della DSU, mediante la sottoscrizione della stessa, dichiara che quanto espresso nei moduli contenenti i dati autodichiarati e rilevati d'ufficio dalle banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate è vero ed accertabile ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

**2.** Qualora, in fase di controllo, il dichiarante, o soggetto da lui delegato, non produca nei termini intimati la documentazione richiesta contenente dati non acquisibili d'ufficio, l'ISEE si considererà come mai presentato, determinando la decadenza dai benefici ottenuti e il recupero di quanto indebitamente beneficiato.

#### **Art. 13 - Irrogazione della sanzione amministrativa**

**1.** Nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati autodichiarati, sarà irrogata sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 38 d.l. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e modificato con l'art. 16 d.l. 5/2012 convertito con L. 35/2012, di importo compreso tra 500 e 5.000 euro secondo le disposizioni di cui alla L. 689/1981.

**2.** In applicazione del disposto dell'art. 3 della L. 689/1981, non si procederà ad irrogare sanzione amministrativa qualora l'irregolarità riguardi:

- a) dati presenti nelle banche dati di Inps ed Agenzia delle Entrate non rilevati, o riportati nella DSU o nell'attestazione ISEE in modo difforme che, ai sensi dell'art 11, co. 4 del DPCM 159/2013, devono essere acquisiti d'ufficio in fase di calcolo dell'attestazione Isee;
- b) errori di calcolo del valore ISEE in presenza di dati autodichiarati corretti come, a puro titolo esemplificativo, l'applicazione di errato coefficiente della scala di equivalenza o la scorretta valorizzazione patrimoniale;

**3.** Le previste sanzioni saranno irrogate a partire dai procedimenti di controllo successivi all'adozione del presente atto.

#### **Art. 14 - Segnalazione alla Procura della Repubblica**

**1.** Qualora nella Dichiarazione Sostitutiva Unica il dichiarante esponga una situazione reddituale/patrimoniale del proprio nucleo familiare non corrispondente ai dati verificati presso banche dati dell'Amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni, ovvero ai dati contenuti in documenti esibiti, si provvede, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, alla segnalazione alla Procura della Repubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 316 ter del Codice Penale.

**2.** Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 annui si applica soltanto la sanzione amministrativa e non si procede alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

#### **Art. 15 – ISEE di cui al D.Lgs 109/1998**

1. Le predette disposizioni si applicano anche, laddove compatibili, ai residuali controlli sulle attestazioni ISEE di cui al D.Lgs 109/1998 ed agli indicatori istituiti in ambito cittadino quali il nuovo indicatore della situazione economica equivalente e l'ISEE anticrisi.